

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2441

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

Norme interpretative e integrative della legge 3 marzo 1971, n. 153 e della legge 26 maggio 1975, n. 327, concernenti contributi statali in favore di Enti, Associazioni e Comitati che gestiscono scuole italiane all'estero

Presentato alla Presidenza il 2 ottobre 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153, dispone che a favore delle iniziative scolastiche e di assistenza scolastica, nonché di formazione e perfezionamento professionale, assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali che perseguano i fini di detta legge ed integrino in modo idoneo l'azione diretta del Ministero degli affari esteri, il Ministero stesso ha facoltà sia di concedere contributi in denaro o materiale didattico, sia di assegnare personale scolastico statale (di ruolo e non di ruolo).

In base al disposto del citato articolo 6, il Ministero degli affari esteri ha concesso a enti o associazioni della categoria sopra indicata contributi in denaro anche per spese concernenti personale docente e non docente, assunto direttamente dall'ente o associazione e adibito a dette iniziative. Sempre in base all'art. 6 il MAE ha altresì assegnato, in determinati casi, personale docente di ruolo o non di ruolo

statale; in questi casi, sono state seguite, per quanto riguarda il reclutamento del personale in parola, le modalità fissate o richiamate dagli articoli 7, 8 e 9 della sopracitata legge 3 marzo 1971, n. 153; e l'assegnazione è avvenuta nei limiti del contingente di posti determinato a norma dell'articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, come disposto dalla stessa legge 3 marzo 1971, n. 153.

La legge 26 maggio 1975, n. 327, ha disciplinato *ex novo* il reclutamento nonché lo stato giuridico del personale insegnante e non insegnante non di ruolo statale da destinare a istituzioni scolastiche all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

La nuova legge 26 maggio 1975, n. 327, peraltro, nulla ha previsto in ordine a un possibile reclutamento di personale scolastico che sia direttamente effettuato dagli enti gestori di cui all'articolo 6 della leg-

ge 3 marzo 1971, n. 153, mercè l'utilizzazione di contributi finanziari concessi dallo Stato. Il silenzio del legislatore ha determinato perplessità nel Ministero del tesoro in ordine alla perdurante ammissibilità di questa seconda forma di reclutamento, la quale, tuttavia, può essere resa necessaria:

1) dall'esistenza di obblighi derivanti da accordi internazionali oppure dalla normativa o dalla prassi del paese in cui le istituzioni si trovano, che escludano un'assunzione di personale che abbia un rapporto gerarchico con un Governo straniero, nel caso specifico col Governo italiano (ipotesi prevista dall'art. 46 della legge 26 maggio 1975, n. 327);

2) dall'impossibilità di fatto di provvedere alle nomine secondo le modalità di cui sopra, per inesistenza o insufficienza delle graduatorie previste dalla legge 26 maggio 1975, n. 327, dovute a loro volta a mancanza o a scarsità di aspiranti in possesso dei prescritti requisiti;

3) dall'esigenza di far fronte tempestivamente, anche al di fuori dei casi sopra elencati, ad improvvisi incrementi della « domanda di istruzione » da parte delle nostre collettività all'estero, che non possano essere soddisfatti per mancanza di posti disponibili nel contingente del personale scolastico di cui all'articolo 44 della citata legge 26 maggio 1975, n. 327.

Al fine di poter far fronte alle suddette necessità, è stato preparato il pre-

sente disegno di legge, avente carattere interpretativo dell'art. 6 della legge 13 marzo 1971, n. 153, e contenente altresì una norma integrativa dell'articolo 44 della legge 26 maggio 1975, n. 327, intesa a mantenere il contingentamento del personale attraverso la fissazione di un limite di spesa.

Esso si compone, infatti, di due articoli. L'articolo 1, eliminando qualsiasi dubbio interpretativo, dispone, richiamando l'articolo 6 della legge 13 marzo 1971, n. 153, che i contributi in denaro da detto articolo previsti, possono essere erogati dal Ministero degli affari esteri ad enti, associazioni, comitati e scuole locali anche ai fini della retribuzione di docenti e non docenti assunti direttamente da questi ultimi organismi.

È da rilevare, in proposito, che l'erogazione di contributi in denaro a tali fini non istituisce, di per sé, un rapporto d'impiego con lo Stato italiano del personale cui la retribuzione è destinata. Tale personale verrebbe a trovarsi in una situazione di rapporto meramente privatistico con enti, associazioni, comitati e scuole non facenti parte della pubblica amministrazione italiana.

L'articolo 2 del presente disegno di legge è inteso a contenere la spesa per i contributi in parola, prevedendo specificamente un limite massimo per la spesa stessa, da fissare annualmente con il decreto di cui all'articolo 44 della legge 26 maggio 1975, n. 327.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I contributi in denaro di cui all'articolo 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si intendono destinabili anche alla retribuzione di personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni, comitati o scuole locali previsti dal medesimo articolo 6, ferma restando la natura privatistica del relativo rapporto d'impiego.

ART. 2.

A partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge con il decreto previsto dal primo comma dell'articolo 44 della legge 26 maggio 1975, n. 327, è fissato annualmente il limite massimo della spesa globale che il Ministero degli affari esteri può sostenere per detti contributi.